



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 147 del 27-10-17

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI
AVV.TI WALTER MASSUCCI E NULLO PALAZZETTI. COMUNE
DI AMANDOLA / A.G. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE=
GIONALE DELLE MARCHE. IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;
-

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO:

- che con ricorso notificato in data 08.06.1992 il sig. A.G. impugnava davanti al T.A.R. delle Marche:

- il Piano di recupero del Comune di Amandola, approvato con Deliberazione di C.C. n. 70 del 28 febbraio 1990;

- le concessioni edilizie n. 88.89 del 24.09.1990 e n. 131.90 del 07.05.1991, rilasciate dall'intestato Ente al sig. V.L. per la costruzione di un fabbricato plurifamiliare sulla p.lla 252 del foglio di mappa 42, in via Fabio Filzi;
- tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi ai precedenti;

- che con Sentenza n. 122 del 06.05.1994 il T.A.R. delle Marche, accogliendo in parte il ricorso proposto dal sig. A.G., annullava il piano di recupero del Comune di Amandola approvato con deliberazione di C.C. n. 70/1990 nonché le concessioni edilizie n. 88.89 del 24.09.1990 e n. 131.90 del 07.05.1991;

- che contro la suddetta Sentenza proponevano appello il sig. V.L. (appello n. 9359 del 1994) e il Comune di Amandola (appello n. 9405 del 1994);

- che con Sentenza n. 1065 del 29.09.1997 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), dopo averli riuniti, accoglieva in parte gli appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:

- dichiarava irricevibile il ricorso di primo grado del sig. A.G. nella parte in cui aveva per oggetto l'impugnazione del piano di recupero del Comune di Amandola;
- (e) lo accoglieva, con diversa motivazione, nella parte in cui aveva per oggetto le concessioni edilizie rilasciate al sig. V.L., annullando tali provvedimenti;

- che in data 26.01.1998 il sig. V.L. presentava all'intestato Ente una domanda volta ad ottenere - a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato di quelle rilasciate precedentemente - un nuova concessione edilizia;

- che in data 18.07.1998, con nota assunta al Prot. dell'Ente al n. 970/98, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. A. R., concedeva al sig. V.L.:

"1) la sanatoria ai sensi del capo IV della legge 47.85 e successive modifiche e art. 39 legge n. 724/94 e successive modifiche, delle opere di cui alle unità immobiliari distinte al foglio 42 NCEU p.lla n. 763 sub. 5 - 6 - 7 porzione - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1 - 7 porzione - 8 porzione per complessivi mq 4.798,45 di cui alle tipologie I° e 2° (legge 47.85);

2) la sanatoria per la tipologia 7, opere non valutabili in termini di superfici o volumi (legge 47/85) p.lla 763 del foglio 42;

3) nuova concessione edilizia per l'intero fabbricato sito in questo Comune via F.Filzi ed allibrato alla partita NCEU pag. n. 200090 - A, in quanto sono rimossi i vizi";

- che, con provvedimento n. 3724 del 18.07.1999, il Comune di Amandola, in persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, rilasciava a favore del sig. V.L., relativamente al fabbricato sito in via Fabio Filzi:

- l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di sistemazione esterna;
- l'autorizzazione alla realizzazione di divisori interni al primo piano seminterrato;

- che, con ricorsi iscritti ai n. 1136/1998 e n. 989/1999 R.G., il sig. A.G. impugnava i provvedimenti n. 970 del 18.07.1998 e n. 3724 del 28.07.1999, nonché tutti gli atti preparatori e consequenziali agli stessi;
- che, con Sentenza n. 624/2003, il T.A.R. Marche respingeva i citati ricorsi;
- che, contro la citata Sentenza, il sig. A.G. proponeva appello;
- che, con Sentenza n. 2960 del 22.05.2006, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglieva l'appello proposto dal sig. A.G. e, per l'effetto, annullava la sentenza impugnata e accoglieva i ricorsi di primo grado;
- che, con "atto di messa in mora ai sensi dell'articolo 90 del R.D. 17.08.1907 n. 642" del 16.01.2008, il sig. A.G. diffidava e metteva in mora il Comune di Amandola e il Dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola in carica affinché *"provvedano alla esecuzione del giudicato costituito dalle sentenze della quinta sezione del Consiglio di Stato (...), e fondamentalmente di quella non revocata n. 2960/2006, dando atto dell'annullamento delle concessioni oggetto delle sentenze stesse, le quali consacrano la definitiva inefficacia anche originaria delle concessioni in forza delle quali è stato eretto e viene mantenuto l'edificio descritto negli atti annullati dal Consiglio di Stato, che invece deve essere considerato abusivo nella sua integralità, come precisato nella fondamentale decisione del Consiglio di Stato n. 2960/2006"*;
- che, ai sensi dell'art. 38, co. 1, DPR n. 380/2001, *"in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale"*;
- che, nel caso *de quo*, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative non è possibile: le parti abusive dell'immobile di Via F. Filzi, infatti, sono costituite dai piani primo e secondo sottotrada e dal sottotetto agibile (è evidente che, una loro demolizione, comprometterebbe la stabilità dell'intero edificio);
- che, di conseguenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, co. 1, DPR n. 380/2001, con nota assunta al Prot. dell'Ente al n. 1644 del 11.02.2008, il Comune di Amandola, in persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, chiedeva all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno il valore venale delle porzioni abusive del fabbricato di cui alla p.lla 252 del foglio di mappa 42;
- che, con nota assunta al Prot. dell'Ente al n. 1747 del 15.02.2008, ad integrazione della precedente nota, l'intestato Ente trasmetteva all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno la "perizia giurata di stima di parte relativa alle superfici – volumi – destinazioni d'uso da stimare a modifica di quanto comunicato con nota prot. n. 1644 del 11.02.2008 pari a mc 4548,85";

- che, con ricorso n. 296 del 01.04.2008, notificato in data 10.04.2008, il sig. A.G. ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche:

- *“in via principale (di) dichiarare la nullità degli atti amministrativi”* citati (Prot. n. 1644 del 11.02.2008 e n. 1747 del 15.02.2008) nonché degli *“atti preparatori e quelli consequenziali”* agli stessi;
- *“in via subordinata, di annullare gli stessi atti per violazione di legge e per eccesso di potere”*;

CONSIDERATO che il Comune di Amandola non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

CONSIDERATO che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”*;

DATO ATTO che, interpellati, gli Avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P), con studio in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, entrambi del Foro di Fermo, hanno inviato, con nota assunta al Prot. dell'Ente al n. 14377 del 27.10.2017, una scrittura privata diretta al conferimento dell'incarico di patrocinio legale relativo alla controversia in oggetto, contenente l'onorario richiesto, pari ad € 7.402,55, oltre oneri, accessori e spese vive;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 166 del 27/10/2017, con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- *“di conferire agli avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P), con studio in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5 (...) l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;*
- *di riservare a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno di spesa di € 7.402,55 come da seguente prospetto, da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio 2017 disponibile:*

• Onorari	€ 6.437,00
• Spese Generali (15%)	€ 965,55
• Contr. Previdenziale 4%	€ 296,10
	<hr/>
• Totale imponibile	€ 7.698,65
• Iva 22%	€ 1.693,70
	<hr/>
• Totale	€ 9.392,35”

RITENUTO, in ottemperanza a quanto stabilito con la Deliberazione di G.C. richiamata, di dover impegnare la complessiva somma di € 9.392,35, secondo il seguente prospetto:

- € 3.392,35, con imputazione al Cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario;
- € 3.000,00, con imputazione al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2018;
- di € 3.000,00, imputando la stessa al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2019;

DATO ATTO che è stato assegnato il seguente codice CIG: ZEE2083B73;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l’art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07.04.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese nell’E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 14 del 24.07.2017 di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** agli Avv.ti Walter Massucci e Nullo Palazzetti del Foro di Fermo l’incarico di patrocinio legale descritto in premessa;

3. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni meglio evidenziate in premessa, in favore degli Avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P), con studio in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, entrambi del Foro di Fermo, le seguenti somme:

- di € 3.392,35, imputando la stessa al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario che presenta la necessaria disponibilità - Impegno n. _____;
- di € 3.000,00, imputando la stessa al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità - Impegno n. _____;
- di € 3.000,00, imputando la stessa al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità - Impegno n. _____;

4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;

5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;

8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Amministrativa

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 27-10-17

Il Responsabile del servizio interessato
Lupi Laura